



Edizione di lunedì 7 settembre 2015

EDITORIALI

[Riparte Master Breve: le novità della 17a edizione](#)

di Sergio Pellegrino

ISTITUTI DEFLATTIVI

[Voluntary. Segnalazioni antiriciclaggio ad hoc](#)

di Fabrizio Vedana

AGEVOLAZIONI

[12 ottobre 2015: click day per il bonus delle strutture alberghiere](#)

di Federica Furlani

CONTENZIOSO

[Le "possibili" novità del contenzioso tributario](#)

di Leonardo Pietrobon

IVA

[L'IVA sugli scambi intracomunitari di beni degli enti non commerciali](#)

di Marco Peirolo

ORGANIZZAZIONE STUDIO

[Come te non c'è nessuno](#)

di Michele D'Agnolo

EDITORIALI

Riparte Master Breve: le novità della 17a edizione

di Sergio Pellegrino

Terminate le vacanze è già tempo di **Master Breve**, il percorso formativo “principe” di Euroconference che è giunto alla sua **17esima edizione**.

36 sedi, 252 giornate in aula da ottobre ad aprile, **1.764 ore di formazione** erogate, **97.000 dispense** stampate, **quasi 7.000 i partecipanti** alla 16a edizione: questi i numeri che rendono **Master Breve “il” Percorso** per l’aggiornamento e la formazione dei commercialisti in Italia.

La **17a edizione** rappresenterà un **mix di continuità e di novità**.

Non cambiano, naturalmente, quelli che per noi sono gli **elementi chiave che ci differenziano rispetto alla concorrenza**.

Innanzitutto la **Direzione Scientifica**, ancora affidata, assieme al **sottoscritto**, a **Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**: tutti e tre abbiamo affiancato all’esercizio della professione, da molti anni, un’intensa attività formativa e di divulgazione e confidiamo quindi, nella pianificazione dei programmi, di poter intercettare le esigenze “operative” dei Colleghi.

Poi il **Comitato Scientifico**, composto da alcuni fra i **migliori relatori** in circolazione: **Lelio Cacciapaglia, Luca Caramaschi, Sandro Cerato, Massimo Conigliaro, Luigi Ferrajoli, Fabio Garrini, Fabio Landuzzi, Guido Martinelli, Leonardo Pietrobon, Massimiliano Tasini, Maurizio Tozzi**.

Rispetto ad altri, che inseriscono lunghi elenchi di nominativi nelle loro *brochures*, la nostra scelta da alcuni anni è quella di puntare su un numero limitato e selezionato di **professionisti** che rappresentano la **colonna portante** del percorso, al quale vogliamo dare una **forte identità e continuità didattica**, dando nel contempo certezze ai nostri iscritti sui relatori con i quali si confronteranno **effettivamente** in aula.

Un altro aspetto distintivo è rappresentato dal fatto che **questi professionisti operano in esclusiva per Master Breve** e quindi non sono “condivisi”, a differenza degli altri percorsi formativi, con i concorrenti: vogliamo essere “**originali**” anche in questo, **erogando contenuti che non possono essere trovati altrove**.

Come consuetudine, il percorso è suddiviso **in due sessioni**, quella di **aggiornamento** e quella di **approfondimento** ed in questa *flow chart* sono riportati i temi che andremo ad affrontare (che potranno naturalmente essere modificati nel caso in cui intervengano novità importanti):

	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE
Aggiornamento	<i>Provvedimenti del periodo estivo e analisi della prassi dell'agenzia</i>	<i>Tassazione dei redditi non legati alle scritture contabili</i>	<i>Simulazione di una verifica fiscale</i>	<i>Legge di stabilità 2016</i>	<i>Dichiarazione IVA 2015</i>	<i>Redazione del bilancio dell'esercizio 2015</i>	<i>Dichiarazioni dei redditi e Irap 2016</i>
	I giornata	II giornata	III giornata	IV giornata	V giornata	VI giornata	VII giornata
Approfondimento	<i>Conduzione di revisione e verifiche sindacali alla luce dei nuovi principi ISA 2015</i>	<i>Gestione dei rapporti conflittuali fra soci</i>	<i>Passaggio generazionale e trasferimento mortis causa</i>	<i>Inquadramento dei soggetti no profit e focus su associazioni sportive dilettanistiche</i>	<i>Apposizione del visto di conformità IVA e adempimenti comunicativi</i>	<i>Costruzione guidata della nota integrativa con rendiconto finanziario e relazione sulla gestione</i>	<i>Apposizione del visto di conformità per le dirette e responsabilità del professionista</i>

Per quanto riguarda invece gli , un aspetto sul quale puntiamo molto è quello relativo all'utilizzo di e alla creazione della .

La logica è quella di “**fare sistema**” fra le migliaia di Professionisti che partecipano al nostro percorso formativo, dando la possibilità di sviluppare **nuove conoscenze, occasioni e sinergie professionali**, condividendo uno straordinario **patrimonio informativo**.

Con coloro i quali condivideranno la filosofia della *community*, vogliamo **superare la logica della dispensa cartacea**, che molte volte nasce già “vecchia” nei contenuti a causa dei continui cambiamenti che le nostre materie quasi quotidianamente conoscono, fornendo delle **monografie** che, nella **versione elettronica**, saranno **sempre aggiornate** e quindi costantemente fruibili (anche attraverso la consultazione dei **riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi e di contenuti multimediali**).

I Colleghi che aderiranno al gruppo su *LinkedIn* entro la prima giornata di *Master Breve* avranno poi la **possibilità di vincere un Apple Watch**, sicuramente il prodotto più adatto per un percorso formativo che vogliamo “**interconnesso**”.

Per quanto riguarda invece il **Sistema InterAttivo Euroconference**, continueremo a “misurarci” in aula e a “giocare” assieme, anche in questo caso con alcune novità.

In ciascuna sede ed in ogni giornata, il Collega o la Collega che darà il maggior numero di risposte esatte nel minor tempo riceverà a casa, in un **elegante box**, uno stupendo paio di **jeans sartoriali, personalizzati con le proprie iniziali**, della collezione 2015 di **Sartoria Tramarossa**.

Fra gli altri Colleghi verrà invece estratto un nominativo, che riceverà **in omaggio un prodotto editoriale o formativo di Euroconference**.

Successivamente all'evento, gli iscritti al gruppo *Master Breve* su *LinkedIn* avranno poi la possibilità di **"verificare" on line** il proprio apprendimento ed il consolidamento delle conoscenze sviluppate in aula rispondendo a domande *multiple choice* sulle tematiche affrontate.

Tra poco si parte: a noi non resta che lavorare duramente per cercare di offrire un prodotto all'altezza delle aspettative dei Colleghi che ci accorderanno la loro fiducia, con la speranza di incontrare in aula anche molti dei lettori di Euroconference NEWS.

ISTITUTI DEFLATTIVI

Voluntary. Segnalazioni antiriciclaggio ad hoc

di Fabrizio Vedana

Professionisti, banche, intermediari e società di revisione dovranno utilizzare uno **specifico codice di classificazione** per le segnalazioni che verranno inviate all'Autorità di Vigilanza a fronte dell'eventuale sospetto che si tratti di operazioni di riciclaggio o autoriciclaggio poste in essere nell'ambito di operazioni di voluntary disclosure.

Lo ha chiarito l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia con un **comunicato del 2 settembre scorso**.

Il documento, dopo aver ricordato che con la legge 15 dicembre 2014 n. 186 sono state introdotte nuove disposizioni per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero mediante la procedura di collaborazione volontaria ("voluntary disclosure") e che con circolare del 9 gennaio 2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che l'approvazione delle norme sulla collaborazione volontaria non ha alcun impatto sull'applicazione della normativa antiriciclaggio, ribadisce che restano immutati gli obblighi di prevenzione previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (legge antiriciclaggio).

Ciò posto, al fine di gestire in maniera ottimale le segnalazioni della specie, la UIF ha deciso di integrare il dominio della "categoria" di segnalazione valorizzabile dai segnalanti con un nuovo codice di classificazione specifico – **codice 004 – Riciclaggio: Voluntary Disclosure** – che dovrà essere utilizzato per le segnalazioni correlate alle "dichiarazioni volontarie" ovvero alle istanze con le quali il contribuente, per il tramite del professionista, ha aderito al programma di emersione volontaria dei capitali illecitamente detenuti all'estero.

L'UIF, dopo aver ricordato che le citate segnalazioni non costituiscono una nuova tipologia di comunicazione, né una nuova classificazione di sospetto, essendo inquadrabili come una sotto-classificazione della più generale categoria del riciclaggio, precisa poi che esse dovranno essere trasmesse solo ove ricorrono i presupposti di cui all'art. 41 del D.Lgs. 231/2007. Tale articolo della legge antiriciclaggio prevede a carico di professionisti, banche, intermediari, eccetera l'obbligo di inviare all'UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di **riciclaggio** o di **finanziamento del terrorismo**. Tale sospetto andrà desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.

Sarà, pertanto, importante, nell'ambito della procedura di voluntary disclosure, definire **criteri soggettivi e oggettivi** che contribuiscano a rendere il più possibile ricostruibile, anche a posteriori, il processo decisionale che ha portato il professionista o l'intermediario a decidere di inviare o non inviare una segnalazione di operazione sospetta.

AGEVOLAZIONI

12 ottobre 2015: click day per il bonus delle strutture alberghiere di Federica Furlani

Il Decreto “Cult-Turismo” (DL 83/2014) ha riconosciuto **a favore degli esercizi ricettivi** due crediti d’imposta:

- uno **per le spese di digitalizzazione turistica**, le cui modalità attuative sono state definite con il DM 12.2.2015 e il click day per l’invio delle relative domande era stato fissato al 13 luglio scorso;
- l’altro **per le spese relative alla riqualificazione e accessibilità delle strutture alberghiere**.

Le modalità attuative del secondo credito di imposta sono state definite con il **Decreto 7.5.2015**, e con Nota 4.8.2015 è stato fissato alle ore 10.00 del 12 ottobre prossimo il click day per l’invio delle istanze al fine di accedere al beneficio in esame.

Ricordiamo che il credito di imposta per la riqualificazione e accessibilità è riconosciuto alle **strutture alberghiere esistenti alla data dell’1.1.2012**, ovvero strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici con almeno 7 camere per il pernottamento degli ospiti (alberghi, villaggi, residenze turistico-alberghiere, eccetera).

Tale credito è riconosciuto per il **triennio 2014-2016** e spetta nella misura del **30% delle spese sostenute** fino ad un massimo di € 200.000; in particolare spetta per gli interventi di maggiore rilevanza con riferimento alle **spese**:

- **di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;**
- **di incremento dell’efficienza energetica;**
- **per l’eliminazione delle barriere architettoniche;**
- **per ulteriori interventi**, comprese quelle sostenute per l’acquisto di mobili e di componenti d’arredo purché gli stessi siano destinati esclusivamente all’arredo degli immobili oggetto dei predetti interventi e non siano ceduti a terzi né destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo. La quota destinata a tali interventi non può essere superiore al 10% delle risorse stanziate ai fini della concessione del bonus in esame pari a € 20 milioni per il 2015 e a €50 milioni per gli anni dal 2016 al 2019.

Il credito di imposta è fruibile in **tre quote annuali di pari importo** e può essere utilizzato

esclusivamente in **compensazione nel modello F24**; non rileva ai fini Irpef, Ires e Irap e ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109 Tuir.

Il soggetto che intende usufruire dell'agevolazione deve presentare, in via telematica, una **specifiche domanda** al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tramite il **Portale dei Procedimenti**, a cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente deve registrarsi, ricevendo specifiche credenziali di accesso.

L'istanza va compilata direttamente sul sito Internet riportando il costo complessivo degli interventi, l'ammontare delle spese agevolabili e il relativo credito d'imposta spettante e deve essere corredata da una dichiarazione dell'imprenditore con l'elenco degli interventi effettuati, dall'attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese rilasciata da un soggetto abilitato, dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativi agli altri aiuti "*de minimis*".

L'istanza e l'attestazione di effettività delle spese vanno poi scaricate in formato pdf, firmate digitalmente e **caricate** nel citato Portale **dalle ore 10.00 del 15 settembre 2015 alle ore 16 del 9 ottobre 2015**.

Esse devono essere poi **inviate dalle ore 10.00 del 12 ottobre 2015 alle ore 16.00 del 15 ottobre 2015**, ottenendo una ricevuta con data e ora di acquisizione dei documenti.

Le risorse verranno infatti assegnate in base **all'ordine di presentazione delle domande**.

Per quanto riguarda le **spese sostenute nel 2015 e 2016** il click day è stato fissato rispettivamente dall'1 al 5 febbraio 2016 e dal 30 gennaio al 3 febbraio 2017.

CONTENZIOSO

Le “possibili” novità del contenzioso tributario

di Leonardo Pietrobon

La bozza di Decreto Legislativo sulla riforma del **contenzioso tributario**, in attuazione dell'articolo 10 L. n. 23/2014, presenta numerose e rilevanti **novità**, sia di **carattere sostanziale** che di tipo **procedurale**, quali a titolo esemplificativo le modalità di **notifica degli atti**, il conferimento della **procura al difensore**, la procedura di **reclamo e mediazione** e le regole relative alla sospensione dell'atto impugnato che dovrebbero trovare applicazione a partire dal **1° gennaio 2016**. Il presente intervento non ha l'ambizione di esaminare tutte le possibili modifiche normative, ma soltanto le principali, trattandone quindi i tratti salienti.

Una prima modifica che potrebbe trovare applicazione – a condizione che la bozza di D.Lgs. superi l'esame delle commissioni parlamentari competenti – riguarda **l'attività di difesa degli Agenti della riscossione**. In base alla nuova formulazione viene **estesa** alla totalità degli enti impositori e, in particolare, all'Agente della riscossione nonché ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/97 (i c.d. “concessionari locali”) la possibilità di essere **assistiti mediante propri funzionari**, senza necessità, dunque, di rivolgersi ad un difensore abilitato.

Ancora sotto il profilo della difesa, la bozza di decreto apporta delle modifiche di rilievo all'articolo 12 D.Lgs. n. 546/1992. In particolare, le modifiche riguardano:

- la parte relativa alla **difesa “in proprio”** da parte del contribuente, stabilendo che il contribuente può stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore solo se **il valore della lite**, inteso come maggior tributo richiesto al netto di sanzioni e interessi, **non supera € 3.000,00** in luogo degli attuali € 2.582,28;
- la **categoria dei soggetti abilitati al patrocinio** dinanzi alle Commissioni tributarie, prevedendo in tal senso un **ampliamento di tipo “soggettivo”**, includendo, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 10 comma 1 L. n. 23/2014, i **dipendenti dei CAF** ex articolo 32 del D.Lgs. n. 241/97 e delle relative società di servizi, a condizione che siano in possesso del **diploma di laurea magistrale in giurisprudenza/economia**, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per cui il CAF ha fornito assistenza.

In tema di **spese processuali**, viene confermato il **principio della soccombenza**, in base al quale la **compensazione delle spese** può avvenire solo *“in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”*. Oltre a tale conferma, viene introdotta la regola in base alla quale le spese di giudizio comprendono il

contributo unificato, gli **onorari/diritti del difensore**, le **spese generali** e gli **esborsi sostenuti**, il **contributo previdenziale** e l'**IVA**, se dovuti.

Sotto il profilo procedurale, le novità maggiori riguardano la **procedura di notifica** di cui all'articolo 16 D.Lgs. n. 546/1992. In primo luogo è **estesa all'Agente della riscossione** e agli enti impositori in genere la possibilità di eseguire le **notificazioni a mezzo di messo comunale** o di messo nominato dall'Amministrazione finanziaria, procedura ad oggi ammessa solo per le Agenzie fiscali e gli Enti locali.

La forte novità procedurale riguarda invece il c.d. **"processo tributario telematico"** che dovrebbe trovare spazio nel nuovo articolo 16-bis D.Lgs. n. 546/1992, con la contestuale abrogazione dell'attuale comma 1-bis dell'articolo 16 D.Lgs. n. 546/1992. Dal punto di vista sostanziale viene introdotta la possibilità di effettuare la **notifica degli atti e dei dispositivi** (sia le **comunicazioni della segreteria** quali, ad esempio, l'avviso di trattazione dell'udienza o il provvedimento di rinvio e sia gli atti delle parti processuali, ad esempio la **notifica del ricorso**) **tramite mezzi telematici**, in particolare utilizzando **la mail PEC**. L'entrata in vigore di tali novità, come si legge nell'articolo 12 della bozza di decreto, sono in ogni caso subordinate all'approvazione dei relativi decreti attutivi.

In materia di contenuto del ricordo di cui al comma 3 dell'articolo 18 D.Lgs. n. 546/1992 viene stabilito che il ricorso deve contenere la **sottoscrizione del difensore** (senza riferimento all'originale e alla copia), la **categoria professionale** alla quale appartiene (avvocati, dotti commercialisti) salvo che sia sottoscritto personalmente dal contribuente e l'indirizzo PEC del difensore.

Per quanto concerne la **procedura di reclamo e mediazione**, di cui all'articolo 17-bis D.Lgs. n. 546/1992, la stessa beneficia di un **ampliamento di tipo oggettivo**, fermo restando il **limite quantitativo di € 20.000**. In particolare, in base alla bozza legislativa la procedura di reclamo e mediazione dovrebbe essere estesa agli **atti emessi da tutti gli enti impositori**, nonché in quanto compatibile anche per gli **atti emessi dagli agenti della riscossione** e per i c.d. **"concessionari locali"** di cui all'articolo 53 D.Lgs. n. 446/1997. Inoltre, nella nuova versione dell'articolo 17-bis **non dovrebbe essere più stabilito** che nelle liti soggette a reclamo è **inibita la conciliazione giudiziale**. Per questa ragione, se le parti, in sede di mediazione, non hanno trovato un accordo, rimane ferma la possibilità di stipulare la conciliazione giudiziale, che sarà ammessa pure in appello.

In conclusione, come si è visto le novità potrebbero essere tante, rimane soltanto da attendere e verificare quali delle possibili modifiche troveranno concreta ed effettiva attuazione.

IVA

L'IVA sugli scambi intracomunitari di beni degli enti non commerciali

di Marco Peirolo

Il principio di tassazione basato sul Paese di destinazione, che caratterizza gli scambi intracomunitari di beni, esige che il cedente e il cessionario siano soggetti passivi che agiscono in quanto tali.

Riguardo agli enti non commerciali, cioè quelli **non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale o agricola**, il trattamento impositivo delle operazioni intracomunitarie deve essere esaminato distinguendo gli enti non commerciali soggetti IVA da quelli che, invece, non sono soggetti IVA.

I primi sono gli enti, di cui all'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 (enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici), che – *a latere* dell'attività istituzionale, non soggetta a IVA – svolgono un'attività commerciale o agricola, soggetta a IVA.

I secondi, invece, sono gli enti, di cui al citato art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, che perseguono esclusivamente finalità istituzionali, sicché l'attività svolta non è soggetta a IVA.

Le cessioni di beni nei confronti di operatori economici di altri Paesi membri, poste in essere dagli **enti non commerciali soggetti IVA**, assumono **natura intracomunitaria** e, quindi, beneficiano della non imponibilità prevista dall'art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993 **se tali operazioni sono riconducibili alla sfera commerciale/agricola** dell'ente. Le stesse cessioni, ove riferibili alla sfera istituzionale dell'ente, sono invece **irrilevanti ai fini IVA** per carenza del presupposto soggettivo d'imposta di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.

Va da sé, pertanto, che sono ugualmente **escluse da IVA** le cessioni di beni nei confronti di operatori economici di altri Paesi membri poste in essere dagli **enti non commerciali non soggetti IVA** e ciò in ragione dell'attività svolta, di natura esclusivamente istituzionale.

Passando ad esaminare il trattamento impositivo degli **acquisti di beni presso fornitori di altri Paesi membri**, per gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali soggetti IVA, l'art. 38, comma 1, del D.L. n. 331/1993 dispone che l'IVA è dovuta sugli acquisti intracomunitari effettuati nell'esercizio d'impresa, arte o professione, aggiungendo che l'imponibilità si applica, **comunque**, per gli acquisti intracomunitari effettuati da enti, associazioni e altre organizzazioni (di cui all'art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972), **soggetti passivi IVA**.

Secondo l'interpretazione fornita dalla C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464 (B.1.1), “per i cennati organismi non commerciali, soggetti passivi relativamente a talune attività svolte, tutti gli acquisti di beni in altro Stato comunitario costituiscono acquisti intracomunitari, anche se afferenti l’attività istituzionale non soggetta all’imposta (...) e indipendentemente dal loro ammontare”.

Rispetto, sempre, agli enti non commerciali soggetti IVA, la stessa circolare, al punto B.12.2, ha precisato che, “(p)er gli acquisti intracomunitari inerenti l’attività istituzionale devono essere osservati, distintamente dagli adempimenti relativi all’attività commerciale, gli **stessi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati dagli enti non soggetti d’imposta** (...), con la sola esclusione della presentazione all’Ufficio IVA del Mod. INTRA-13, concernente la dichiarazione preventiva degli acquisti intracomunitari. Per gli acquisti intracomunitari inerenti l’attività commerciale, invece, devono essere assolti gli stessi obblighi imposti dalla normativa comunitaria a tutti gli altri contribuenti”. Infine, l’Amministrazione finanziaria ha ulteriormente specificato “che gli **acquisti ad uso promiscuo** afferenti sia l’attività commerciale che quella istituzionale devono essere obbligatoriamente imputati, all’atto dell’annotazione della relativa fattura nei registri IVA, a ciascuna delle dette attività per la parte di rispettiva competenza”.

Ai fini della **detrazione IVA**, l’art. 45 del D.L. n. 331/1993 prevede che tale diritto è limitato agli acquisti intracomunitari effettuati nell’esercizio d’impresa, arte o professione, il che significa che gli enti non commerciali soggetti IVA possono esercitare la detrazione se i beni acquistati sono utilizzati nell’attività commerciale/agricola o, *pro-quota*, per quelli ad impiego “misto”.

Riguardo agli acquisti di beni presso fornitori di altri Paesi membri posti in essere dagli **enti non commerciali non soggetti IVA**, l’art. 38, comma 5, lett. c), del D.L. n. 331/1993 prevede un **sistema alternato di applicazione dell’imposta**, nel Paese di origine o in quello di destinazione, a seconda del volume di acquisti effettuati nell’anno precedente o in quello in corso. Nello specifico, al di sotto della soglia di 10.000,00 euro annui, l’IVA è addebitata dal fornitore comunitario, mentre al di sopra di questo limite monetario l’IVA è dovuta dall’ente italiano, previa attribuzione del numero di partita IVA, il quale – anche se sotto soglia – può comunque optare per l’applicazione dell’imposta in Italia.

Resta inteso che i predetti enti non commerciali, non svolgendo alcuna attività commerciale, **non possono detrarre l’imposta** assolta a seguito dell’identificazione ai fini IVA.

Infine, per quanto riguarda gli elenchi INTRASTAT, per le **cessioni intracomunitarie** compiute dagli enti non commerciali soggetti IVA deve essere presentato il modello INTRA 1-*bis*, mentre – in base all’art. 1, commi 1 e 2, del D.M. 22 febbraio 2010 – il modello INTRA 2-*bis* va presentato per tutti gli **acquisti intracomunitari** effettuati dagli enti non commerciali soggetti IVA e da quelli non soggetti IVA che si siano identificati a seguito del superamento della soglia di 10.000,00 euro o per effetto dell’opzione per l’applicazione dell’IVA in Italia (si veda anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate 21 giugno 2010, n. 36, Parte I, § 2).

ORGANIZZAZIONE STUDIO

Come te non c'è nessuno

di Michele D'Agnolo

A volte capita che negli studi professionali ci sia un'unica persona che sa fare determinate cose. Questo può accadere per motivi dimensionali, perché lo studio è talmente piccolo da non potersi permettere delle risorse aggiuntive. Oppure avviene perché semplicemente non abbiamo fatto caso a quali e quanti inconvenienti può ingenerare il fatto di affidare ad una sola persona compiti delicati, rendendola di fatto insostituibile.

Non è mai saggio che alcune competenze tecniche, commerciali, organizzative all'interno dello studio siano concentrate su un'unica persona. Questo dipendente o collaboratore o socio potrebbe avere un raffreddore, o volersene andare incolpevolmente o a volte anche intenzionalmente, lasciando lo studio nelle classiche braghe di tela.

Ho visto un brillante notaio anni fa, grande esperto di diritto commerciale, inseguire la sua impiegata prediletta, rara esperta nel confezionamento di impervi statuti e arditi atti societari, che voleva abbandonarlo stizzita per una semplice frase fuori luogo sfuggitagli in un momento di disattenzione, dover suonare numerose serenate sotto casa, a suon di euro di aumento, prima di riuscire a farla tornare all'ovile. E da quella volta indovinate chi comanda in quello studio?

E cosa accadrebbe se nei nostri studi se ne andasse l'unica persona che sa fare gli invii telematici, o le pratiche della Camera di Commercio. Tutto in tilt, con incremento dei tentati suicidi con conseguente rincaro delle polizze assicurative vita per i professionisti.

E' dunque opportuno esaminare in maggiore dettaglio le competenze di cui parliamo. Alcune di queste professionalità sono sostituibili facilmente con apporti esterni, come il lavoro di agenzie di disbrigo pratiche per i depositi al Registro Imprese oppure si può fare affidamento sulla pietà di qualche collega meno affaccendato o meglio organizzato. Di questi soggetti è sempre bene tenere a mani il numero di telefono e mandargli gli auguri a Natale.

In altri casi esistono fortunatamente fior di manuali, corsi di formazione e convegni ai quali attingere. E in mancanza di fantasia, si può sempre gettare l'occhio su cosa si è fatto la volta prima.

Altre competenze invece sono rare, perché non esistono corsi o pubblicazioni che te le insegnino. Sono istruzioni preziose che i dipendenti e collaboratori degli studi si trasmettono oralmente, come gli sciamani. E' così per esempio per la compilazione dei libri societari negli studi commerciali o per la confezione dell'adempimento unico negli studi notarili. E se non

abbiamo la ricetta della Coca Cola, non riusciremo a digerire un bel nulla.

Un primo lavoro da fare è dunque quello di mappare le competenze. Chi sa fare cosa. Poi con la diligenza del buon padre di famiglia prendere nota di quelle che sono diffuse e di quelle che invece sono rarefatte come l'interno del frigorifero alla domenica sera.

Poi occorre trovare un modo per distillare le competenze rare. Le abilità in questione sono infatti patrimonio dello studio e non del singolo che le possiede. Un sistema è quello della mappatura dei processi attraverso interviste ai nostri tecnici. Ci diranno che le eccezioni superano le regole, che non si possono ridurre anni di esperienza in poche paginette, ma non perdiamoci d'animo e non prendiamoli troppo sul serio.

Un altro modo per entrare in possesso delle competenze rare è quello di mappare i risultati. Se nessuno in studio sa più come si fa il repertorio degli atti, il notaio potrà consultare i volumi precedenti e desumere dalla pratica la teoria. Faticoso ma meglio che farsi trovare impreparati.

Altro sistema è quello di pagare un esperto esterno allo studio che ti insegni come si fa. Può essere un ex dipendente o un ex funzionario degli uffici, un consulente tecnico o informatico e così via.

Sarà invece molto difficile invece affiancare efficacemente un apprendista stregone alla persona che possiede una competenza rara, cioè ottenere che vi sia un trasferimento effettivo di conoscenza. Guarda caso, ci sarà sempre un motivo valido per cui ora l'uno ora l'altro non avranno avuto tempo, possibilità di lavorare in affiancamento. E al momento opportuno state certi che la persona che doveva imparare dirà che siccome non lo ha fatto ogni giorno ma una tantum, tutto ciò che aveva appreso se l'è già dimenticato.

Salvo lamentarsi, quando disturbi a casa al cellulare so-tutto-io perché sei nel guano fino al colletto.

Un'altra modalità di uscire dalla spirale delle competenze rare è quella che prevede che il datore di lavoro deve saper fare tutto prima di sovrintendere il lavoro degli altri. Mi sembra una cosa eccessiva, a meno che non si provenga da una esperienza da solista, nel qual caso è giustificabile che l'accumulo di conoscenza sia avvenuto. Ma se lo studio ha un minimo di complessità e struttura la cosa diventa impossibile fisicamente e del tutto antieconomica. Immaginatevi se Sergio Marchionne sa cambiare le spazzole dei tergilavavetri ad una Punto...

Qualche altra precauzione si può prendere. Un buon gestore di studio professionale dovrebbe essere come Noè e mettere sulla propria Arca, grande o piccola che sia due di tutto. non si sa mai. Melius abundare quam deficere. Poi anche ferie e permessi andranno concessi tenendo conto di mantenere sempre un adeguato presidio all'interno dello studio.

Alla fine dovrebbe passare il principio che tutti sono utili ma nessuno deve diventare indispensabile, pena per i titolari la perdita dell'indipendenza.

Ho visto studi dove le impiegate, per il potere che avevano assunto grazie al trattenimento della conoscenza, si permettevano di rimproverare apertamente il proprio titolare davanti ai clienti, per essere arrivato tardi ad un appuntamento...

Alle volte è il professionista che loda e sbroda la persona con competenze rare, mettendole ancora di più su di un piedestallo invece che badare a difendersene: "se non ci fosse Mario come faremmo a tenere in ordine i libri societari...". E chi partorisce i propri mostri, è giusto che se li goda.